

## SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 151/21 del 25-10-2021

### **Ampliamento attività assicurabili al Fondo pensione spettacolo**

La circolare Inps n. 155 del 20-10-2021 affronta il tema dell'ampliamento delle attività che comportano l'obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (Fpls). La nuova normativa è contenuta nell'articolo 66 del DI 73/2021 (c.d. decreto Sostegni bis). Questi i punti trattati.

1. Il quadro normativo
2. Attività retribuite di insegnamento o formazione
3. Attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo...
4. Istruzioni operative

#### **1. Il quadro normativo**

Si tratta di una questione un po' complessa che proviamo a dipanare che vale la pena di inquadrare nel proprio contesto.

L'assicurazione al Fpls è prevista per le categorie professionali tassativamente individuate all'art. 3 Dlcp n. 708 del 16-7-1947 ridefinite dal Dm 15-3-2005.

La norma in esame prevede che rientrino nell'ambito assicurativo del Fpls<sup>1</sup> le prestazioni rese da lavoratori appartenenti alle categorie professionali indicate nei citati provvedimenti che svolgono anche le seguenti attività, altrimenti non riconducibili in via generale a quelle tipiche del settore dello spettacolo:

- a) attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;
- b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

L'obbligo di iscrizione al Fpls riguarda anche i datori di lavoro di settori diversi da quello dello spettacolo che utilizzano le prestazioni dei lavoratori come descritto sopra.

Si tratta di capire se questo obbligo, in particolare nel secondo caso, aumenterà le attività dei lavoratori dello spettacolo nei due nuovi ambiti.

La nuova normativa vuole consentire a questi lavoratori di mantenere la contribuzione concentrata in un'unica posizione (quella dello spettacolo).

- Attenzione però che lo svolgimento delle attività citate da parte di persone non assicurate al Fpls comporta l'iscrizione al Fondo previdenziale specifico per la modalità di esecuzione della prestazione: Fpld, Gestione separata ecc.

---

<sup>1</sup> Di seguito lo stralcio della circolare relativa all'obbligo contributivo al Fpls.

*Infatti, ad oggi, l'obbligo contributivo nei confronti della Gestione per i lavoratori dello spettacolo sorge in tutti i casi in cui un soggetto appartenente alle categorie professionali indicate svolga attività di spettacolo, intesa come manifestazione a carattere artistico, ricreativo o culturale (ovvero ogni attività volta alla formazione di un prodotto con funzione culturale o di divertimento) indirizzata a un pubblico presente o virtuale e la cui fruizione può avvenire dal vivo (concerto, spettacolo in piazza, spettacolo teatrale, etc.) ovvero a distanza di tempo e di luogo, mediante la riproduzione di un supporto a tale fine predisposto (registrazioni fonografiche, radiotelevisive, cinematografiche, etc.). Inoltre, l'obbligo contributivo a favore del FPLS è da sempre pacifico nei casi di utilizzazione di soggetti appartenenti alle predette categorie nell'ambito di spettacoli organizzati anche da soggetti datoriali che non esercitano professionalmente o istituzionalmente tale attività.*

La circolare precisa che *al pari di quanto previsto per la generalità dei lavoratori dello spettacolo, sono altresì dovute dai lavoratori autonomi e subordinati interessati dalle disposizioni in esame le contribuzioni "minori" previste dalla normativa vigente.*

Esaminiamo nel dettaglio i due ambiti di attività.

## 2. Attività retribuite di insegnamento o di formazione

Una prima precisazione riguarda il tipo di attività di formazione interessate. Si tratta infatti soltanto di quelle svolte nei confronti di

- pubbliche amministrazioni
- di enti accreditati presso le stesse pubbliche amministrazioni<sup>2</sup>.

In merito agli enti accreditati, riteniamo siano assicurabili tutte le attività svolte anche se non finanziate con fondi pubblici. Al contrario una impresa che organizza un corso di formazione interno per i propri dipendenti e utilizza "lavoratori dello spettacolo", non dovrà iscrivere questi ultimi al Fpls.

Per rientrare nell'ambito del Fpls è necessario che l'attività di insegnamento e formazione abbia ad oggetto le medesime discipline/attività per le quali il soggetto che le esercita risulti già iscritto.

In ogni caso, occorre che la materia di insegnamento sia strettamente connessa alle attività tipiche per le quali generalmente è già prevista l'assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

*L'obbligo contributivo insorge con esclusivo riferimento a quei soggetti che, in qualità di lavoratori dello spettacolo, svolgano una ulteriore attività di insegnamento e formazione riconducibile in senso lato alla propria categoria professionale preventivamente individuata.*

La circolare distingue tra le qualifiche professionali "ontologicamente" appartenenti al settore dello spettacolo come gli attori e i ballerini e i lavoratori appartenenti alle categorie "generiche" quali truccatori, maestranze e tecnici.

Nel primo caso non è necessaria una perfetta coincidenza con la qualifica rivestita. Nel secondo l'obbligo di iscrizione al Fpls *insorge ogni qualvolta essi siano chiamati a svolgere attività di insegnamento e formazione corrispondente alla qualifica professionale rivestita in ragione dell'attinenza dell'attività all'ambito dello spettacolo.*

Questi gli esempi riportati.

- *Nei confronti dell'attore, in ragione del disposto normativo in esame, insorgerà l'obbligo contributivo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo tutte le volte in cui l'attività di insegnamento e formazione sia afferente all'ambito "artistico" di riferimento quali la recitazione, la regia, la scenografia, etc., così come per le altre attività "artistiche" quali il ballo o la musica.*
- *Per contro, è escluso l'obbligo di versamento nei confronti dell'attore che espleti l'attività di insegnamento in una disciplina diversa da quelle riconducibili allo spettacolo, come quelle di natura scientifica, economica, etc.*
- *Parimenti, per il truccatore insorgerà obbligo contributivo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo tutte le volte in cui l'attività di insegnamento e formazione sia afferente alla specifica professionalità acquisita nell'ambito della realizzazione dello spettacolo.*
- *Di contro, sarà sempre esclusa con riferimento all'insegnamento e alla formazione relativi a materie diverse.*

<sup>2</sup> Fra i soggetti individuati dalla norma rientrano tutte le scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura di competenza del Ministero della Cultura che rilasciano titoli di studio equipollenti rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione.

### 3. Attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo...

Una prima ovvia precisazione riguarda le attività: *laddove in un evento o iniziativa promozionale un soggetto svolga mansioni riferibili a una delle figure tabellate, sussiste già l'ordinario obbligo contributivo a prescindere dal settore in cui opera l'impresa e dall'ambito in cui la prestazione viene svolta.*

Come evidenziato nella nota 1 *si prescinde, tra l'altro, dai tratti distintivi del datore di lavoro e/o dal suo scopo istituzionale così come dalla natura giuridica pubblica o privata dell'azienda.*

Per gli approfondimenti circa la giurisprudenza sul concetto di spettacolo, rinviamo alla lettura della circolare.

In primo luogo, l'Istituto chiarisce *che l'ambito oggettivo di riferimento della nuova disposizione è da individuare, pertanto, in tutte le attività promozionali remunerate - rese dalle figure di cui all'articolo 3 del D.lgs C.P.S. n. 708/1947 - ulteriori e diverse da quelle riconducibili allo spettacolo ovvero a prestazioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza (ad esempio, recitazione per gli attori, danza per i ballerini), per le quali - come innanzi evidenziato - l'obbligo assicurativo già sussiste.*

A parere dell'estensore della circolare, l'obbligo di iscrizione al Fpls *si configura in ragione della mera partecipazione del lavoratore già iscritto al FPLS ad un qualsiasi evento di carattere promozionale come individuato dalla norma, senza che abbia rilevanza lo svolgimento in concreto delle attività/mansioni di contenuto artistico/tecnico proprie della categoria professionale di appartenenza.*

In questi casi, pertanto, costituiscono elementi essenziali ai fini della integrazione della fattispecie:

- l'essere un lavoratore dello spettacolo iscritto al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- partecipare all'evento o comunque svolgere un'attività finalizzata alla promozione dello spettacolo o di altri eventi in virtù della propria qualificazione come artista o tecnico, anche quando tale attività venga svolta in contesti diversi da quelli propri dello spettacolo.

Si tratta, ad esempio:

- di attori o cantanti che partecipano, anche senza necessariamente esibirsi recitando o cantando, ma semplicemente presenziando all'evento, ad attività promozionali organizzate da imprese manifatturiere o che sono chiamati come ospiti in contesti di promozione commerciale;
- di scenografi chiamati ad allestire una sede congressuale, etc.

Particolarmente stringenti e vincolanti le conseguenze tirate dall'Istituto.

- L'espresso riferimento ai soggetti organizzatori o promotori di spettacoli, nonché di qualsiasi altro evento, che non abbiano come scopo istituzionale l'attività di organizzazione o diffusione di spettacoli o attività educative allo stesso collegate, comporta che, di fatto, qualsiasi utilizzatore/committente pubblico/privato - anche al di fuori delle attività promozionali riconducibili alla realizzazione di uno spettacolo e per questo già assoggettabili a contribuzione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in caso di prestazione artistica/tecnica - è tenuto ad assolvere all'obbligo contributivo ogni qualvolta ingaggi il lavoratore già assicurato al FPLS, in ragione della sua specifica qualità artistica o tecnica, per lo svolgimento di una qualsiasi attività remunerata avente carattere promozionale, anche di mera partecipazione.

Conseguentemente, anche nei casi in cui l'attività promozionale dell'evento (riconducibile allo spettacolo o meno) venga resa dal lavoratore già iscritto nei confronti di un utilizzatore/committente che abbia come propria attività istituzionale l'organizzazione o la diffusione di spettacoli, sussiste in ogni caso l'obbligo contributivo verso il Fondo pensione

lavoratori dello spettacolo.

*Restano invece escluse dall'ambito applicativo della norma in esame le figure "generiche", per le quali è previsto che l'obbligo contributivo si configuri solo qualora l'attività sia direttamente connessa con la realizzazione e la produzione di spettacolo.*

#### **4. Istruzioni operative**

Anche per le istruzioni operative rinviamo alla lettura della circolare.

Ricordiamo però che le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1-7-2021.

I flussi che espongono i nuovi <CodiciQualifica> potranno essere inviati a partire dal 1-11-2021.

In base alle norme generali, gli adempimenti di regolarizzazione (denunce di variazione, etc.) relativi ai periodi con decorrenza dall'1-7-2021 possono essere effettuati entro il mese di gennaio 2022 (3° mese successivo a quello di pubblicazione della circolare) senza l'aggravio di oneri accessori.